SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965

(41ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate » **(940)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 799, 802, 803, 814
ARTOM 806, 809
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 811, 813, 814
BERTOLI 806, 807
FRANZA 806, 809
GIGLIOTTI 810
MILITERNI, *relatore* 800, 802, 803, 813
PIRASTU . . . . . .
SALERNI 803, 806
VALENZI 800, 804, 806, 807, 814

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Mammucari, Martinelli, Militerni, Parri, Pellegrino, Pirastu, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Fortunati, Magliano Terenzio, Pesenti e Roda sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Boccassi, Schietroma, Valenzi e Passoni.

Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Belotti.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate » (940) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espro-

priate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M I L I T E R N I , *relatore*. Il presente disegno di legge intende venir incontro alle necessità dei connazionali titolari di proprietà agricole di recente espropriate in Tunisia, a seguito del provvedimento di nazionalizzazione delle proprietà agricole adottato dalla Repubblica tunisina con la legge 12 maggio 1964 (1° Moharrem 1384) n. 64-65, e in gran parte rimpatriati.

Quella legge non solo, improvvisamente, ha spogliato gli agricoltori italiani di tutte le loro proprietà immobiliari agricole, che decenni di appassionata, coraggiosa ed intelligente iniziativa avevano trasformato in aziende modello, piccole e medie, con grande vantaggio per lo stesso progresso tecnico ed economico di tutta l'agricoltura tunisina, ma li ha privati anche delle case di abitazione, nonchè delle scorte vive e morte delle aziende (come risulta dagli articoli 3 e 4 della citata legge tunisina), costringendo al rimpatrio la grande maggioranza dei nostri connazionali.

Lo spirito che anima il disegno di legge non è quindi, nè può essere, una mera espressione paternalistica di beneficenza verso benemeriti connazionali in situazione di emergenza e di bisogno, ma tende soprattutto ad essere un atto di solidarietà nazionale, per il reinserimento di questi nostri connazionali nelle strutture socio-economico-produttive del Paese.

Il relatore sente il dovere di dare atto al Governo e all'altro ramo del Parlamento della sollecitudine che ha caratterizzato l'*iter* di presentazione e di esame del disegno di legge, che la Camera dei deputati ha approvato in una rapida seduta, il 15 dicembre scorso, riferendo, in sostituzione del relatore, onorevole Castellucci, l'onorevole Bina.

Ma la sollecitudine, onorevoli colleghi, specie in un caso così delicato, deve essere intesa nella sua duplice dimensione — temporale e logica — al fine di evitare che la pur lodevole urgenza nel predisporre lo strumento di intervento non vada a discapito della certezza del diritto, degli interessi legittimi che si intendono tutelare e delle stesse finalità che si vogliono perseguire.

Ecco perchè il relatore ritiene necessario illustrare rapidamente il disegno di legge, proponendo, contestualmente, alcuni emendamenti che non sono sostanziali ma che attengono soltanto alla certezza e alla chiarezza del diritto.

L'articolo 1 indica i titolari che beneficieranno di queste anticipazioni. Credo che sia necessaria una precisazione: l'articolo 1 parla di « rimpatriati ». È vero che la finalità della legge è quello del reinserimento dei rimpatriati nelle strutture socio-economico-produttive del Paese d'origine, quindi dell'Italia; però è anche vero che, nel caso di piccolissimi espropriati che non hanno avuto la possibilità di rimpatriare e hanno dovuto adattarsi ad una qualsiasi occupazione in Tunisia, ci troviamo di fronte ad un problema umano, di cui ho avuto la possibilità di accertare le dimensioni. Ora, mantenendo il termine « rimpatriati », senza inserire quello più generico e comprensivo di « espropriati », verremmo ad escludere dal beneficio forse i più deboli. È vero che lo spirito della legge è il reinserimento dei connazionali nelle strutture socio-economico-produttive nazionali, ma è anche vero che la finalità della legge è, al contempo, quella di venire incontro a connazionali che si trovano in particolari situazioni di bisogno.

V A L E N Z I . Quelli che sono rimasti in Tunisia, secondo me, sono qualche decina al massimo.

M I L I T E R N I , *relatore*. Gli articoli 3 e 4 della citata legge tunisina 12 maggio 1964 (1° Moharrem 1384) n. 64-65 e la stessa *fiche de reinseignement* predisposta dal Ministero tunisino dell'agricoltura per la *Commission d'evaluation des terres agricoles*, fanno esplicito riferimento ai frutti pendenti e alle scorte vive e morte. Ora sembrerebbe opportuno aggiungere, alle parole « titolari di proprietà agricole », una formula come la seguente: « di scorte vive, morte e frutti pendenti », e ciò al fine di estendere i benefici anche ai nostri connazionali pro-

prietari soltanto di scorte vive, morte e frutti pendenti e non di beni immobili.

Questo emendamento peraltro sembra necessario non soltanto per la certezza del diritto, ma anche al fine di evitare che nella trattativa internazionale, di cui il presente disegno di legge costituisce un presupposto, il Governo tunisino possa avvantaggiarsi di formulazioni poco precise contenute nella legge italiana per legittimare valutazioni restrittive ed incomplete dei patrimoni espropriati ai nostri connazionali.

Nel secondo comma dello stesso articolo 1 il relatore ritiene opportuno apportare i seguenti emendamenti, di cui enuncerò la formulazione e illustrerò brevemente i motivi.

La misura massima dell'anticipazione dovrebbe essere elevata, almeno da 50 a 70 per cento del valore; e ciò al fine di consentire una maggiore e più perequata elasticità d'interventi a favore dei titolari dei patrimoni minori espropriati e per arrivare al pagamento di anticipazioni che consentano realmente possibilità di reinserimento dei connazionali espropriati in Tunisia nelle strutture socio-economiche produttive della madre patria. Allo stesso fine dovrebbe essere elevato o soppresso il parametro, di cui al penultimo comma dell'articolo 1, laddove si parla di anticipazioni non superiori a 10 milioni.

Ancor più necessario sembra al relatore un altro emendamento allo stesso secondo comma dell'articolo 1. È un aspetto del problema sul quale mi permetto di richiamare in modo particolare l'attenzione della Commissione. Al relatore sembra poco razionale il sistema di « capitalizzazione del reddito medio netto » specie in agricoltura, e articolato in riferimento a saggi fissi di capitalizzazione, irrigiditi su livelli massimi inderogabili.

Nella fattispecie è stabilito un saggio non inferiore al 15 per cento per i vigneti e non inferiore al 10 per cento per gli altri beni agricoli.

Ora, di fronte alla complessa varietà dell'agricoltura e alle profonde diversificazioni sostanziali in una stessa serie di fenomeni agricoli (per restare nell'esempio del vigneto· vigneto da uva da tavola o da uve da vino; vigneti in zone tipiche pregiate o in zone comuni; vigneti con vitigni immunizzati dalla fillossera o viceversa; vigneti a 4-5-6 anni dall'impianto o a 15-20 anni dall'impianto; vigneti vicini o lontani dalle linee di comunicazione o dai mercati, eccetera) non è possibile, almeno così sembra al relatore, fissare schemi rigidi di tassi di capitalizzazione.

Quando ci si propone di spiegare o di interpretare la realtà agraria, siamo in un campo rigorosamente scientifico. Ma quando ci si propone di « valutare » qualcosa, si esce da questo campo ed è allora fondamentale il concetto espresso dagli studiosi di estimo, che ho consultato in questi giorni (Serpieri, Medici, Bandini), che non è possibile cioè procedere a tali valutazioni senza avere prima identificato il singolo oggetto e lo scopo pratico della valutazione, per cui sarebbe *a priori* da escludere un parametro rigido di valutazione agganciata a un tasso fisso di capitalizzazione.

Siamo qui, infatti, nel campo della teoria generale dell'estimo che è strettamente dipendente dalla complessa e varia fenomenologia dell'economia agraria che è, a sua volta, matrice della cosiddetta tecnica estimativa. Ora noi non possiamo irrigidire questa tecnica con un parametro fisso di valutazione, senza rischiare di fare grossi regali ad una delle parti, nella specie al Governo tunisino, allorquando si arriverà alla valutazione dei patrimoni espropriati (e dei danni emergenti) in sede internazionale. In altri termini, con l'attuale formulazione del sistema rigido del saggio di capitalizzazione, saremmo noi stessi a consegnare nelle mani del Governo tunisino un'arma contro i nostri connazionali espropriati.

Propongo quindi che, invece di fissare un « tasso fisso di capitalizzazione », si dicesse che « il saggio di capitalizzazione, in base ai criteri della tecnica estimativa, sarà stabilito caso per caso dalla Commissione di cui all'articolo 4 ». Noi non possiamo agganciare la valutazione di un bene immobile a un tasso fisso di capitalizzazione, quando la realtà agricola è così diversa da zona a zona.

Per gli stessi motivi ai quali ho brevemente accennato, sembra infine opportuno escogitare una formula che eviti l'indicazione della spesa, che figura invece all'ultimo comma dell'articolo 1 (« per la corresponsione delle suddette anticipazioni è autorizzata la spesa di tre miliardi »). Noi dovremmo sottrarre, con questa indicazione, ogni indicazione presuntiva ed indiretta del valore globale dei patrimoni espropriati. E ciò al fine di non fornire al Governo tunisino pretesti o alibi per restrittive valutazioni dei patrimoni dei nostri connazionali espropriati.

Se non possiamo elevare la spesa — ad esempio da tre a cinque miliardi — (e credo che ciò non si possa fare per difficoltà di copertura) potremmo dire, ad esempio, che questo è un primo stanziamento, o che, per gli esercizi successivi, saranno stabiliti, con opportuni provvedimenti legislativi, altri stanziamenti eventualmente necessari. Ciò, ripeto, per non fornire pretesti al Governo tunisino dando una indicazione preventiva del valore globale del patrimonio espropriato.

Al relatore sembra opportuno proporre anche un emendamento alla lettera *c*) dell'articolo 3 che consenta (come è avvenuto in altre circostanze) la surrogazione dello Stato italiano nell'esercizio delle legittime pretese dei connazionali espropriati nei confronti della Repubblica tunisina. E ciò per due motivi: in primo luogo, perchè non mi sembra nè giusto nè politicamente opportuno, per lo stesso prestigio dell'Italia all'estero, abbandonare a se stessa una sì benemerita categoria di connazionali in una difficile trattativa con un Governo straniero; in secondo luogo, per garantire allo Stato italiano il diretto recupero delle somme anticipate a titolo parziale. Per cui mi sembra opportuno proporre un emendamento sostitutivo alla lettera *c*) dell'articolo 3, e cioè: « una delega al Governo italiano a trattare col Governo tunisino l'indennizzo per le proprietà espropriate ed una dichiarazione con la quale si autorizza il Governo italiano a trattenere l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 1 non appena il Governo tunisino avrà effettuato la liquidazione definitiva del relativo indennizzo ».

L'articolo 4 riguarda la Commissione che dovrà procedere alla valutazione. Mi si permetta di ricordare che l'articolo 5 del decreto-legge 6 aprile 1948, n. 521, già prevede una Commissione che ha operato per la valutazione dei beni dei connazionali in Tunisia a seguito del trattato di pace. Ora questa Commisisone ha un'esperienza collaudata, conosce la zona, ha operato senza dar luogo a lamentele. Perchè prevedere la costituzione di una nuova Commissione e non estendere invece, la competenza della Commissione esistente?

P R E S I D E N T E . Come è composta, questa Commissione?

M I L I T E R N I , *relatore*. Mentre la Commissione di cui all'articolo 4 risulterà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato (presidente) da un consigliere della Corte dei conti (vice-presidente) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze e da due rappresentanti delle categorie interessate, la Commissione di cui al decreto luogotenenziale 6 aprile 1948, n. 521, e così composta: un magistrato di grado non inferiore a Consigliere di Corte di cassazione, che la presiede; un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, designato, come il presidente, dal Ministero di grazia e giustizia, un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al sesto; tre rappresentanti del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, e da cinque cittadini designati dal Ministero affari esteri tra italiani già residenti in Tunisia e competenti in materia di stime.

Questa Commissione che ha operato in Tunisia in esecuzione dell'articolo 79 del Trattato di pace, ed è già costituita, ha i dati catastali delle proprietà italiane in

Tunisia, ha una sua esperienza formatasi dal 1948 in poi: perchè costituirne un'altra?

P R E S I D E N T E . È molto più numerosa.

M I L I T E R N I , *relatore*. Sì, ma è anche molto più qualificata e offre maggiori garanzie di valutazione corrette. Almeno questo è il mio pensiero: a me sembra, cioè, che questa Commissione vanti una superiore esperienza rispetto a quella che dovremmo costituire *ex novo*.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 5, sempre per una esigenza di tecnica legislativa, ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge n. 521 del 1948 a favore dei cittadini italiani i cui beni, diritti ed interessi situati sul territorio tunisino furono liquidati in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, disponeva e dispone alcune agevolazioni fiscali. Per analogia sembra giusto aggiungere il seguente comma:

« Gli atti relativi agli investimenti delle somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, nonchè dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali ».

Infine, per i motivi accennati all'inizio della mia relazione, propongo di sopprimere dal titolo del disegno di legge la parola « rimpatriati » per far sì che i benefici di legge vadano a favore di tutti i connazionali che comunque abbiano subìto delle espropriazioni, sia rimpatriati che non rimpatriati.

Con questi emendamenti, più formali e di natura tecnica che sostanziali, il relatore raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti saranno discussi a mano a mano che verranno esaminati i vari articoli.

M I L I T E R N I , *relatore*. D'accordo.

S A L E R N I . Ho ascoltato con molta attenzione la esauriente e interessante relazione del senatore Militerni e, in linea di massima, non potrei, anche a nome del mio Gruppo, non concordare con le conclusioni a cui egli è pervenuto.

Passando all'esame più dettagliato degli emendamenti proposti, ritengo che sia effettivamente opportuno che il termine « rimpatriati » venga sostituito perchè esso mi pare molto restrittivo e sottrarrebbe ai benefici proprio quei nostri connazionali che, per un motivo o per un altro, soprattutto economico, non hanno potuto tornare in Italia. Sono quindi d'accordo perchè tale parola sia soppressa nell'articolo 1, in modo da dare maggiore ampiezza alla volontà di venire incontro a questi nostri cittadini, sacrificati per aver dovuto abbandonare i loro beni.

Un altro rilievo che mi sembra importante fare riguarda il richiamo del senatore Militerni in relazione al secondo comma dello stesso articolo 1. A questo proposito ritengo di dover invitare la Commissione a soffermarsi sulle giuste preoccupazioni dello stesso relatore in ordine al tasso di capitalizzazione per le indennità di esproprio che potrebbe fornire elementi al Governo tunisino per tener bassi gli indennizzi. Ritengo, però, che eliminare questo parametro fisso sia pericoloso, perchè si potrebbe non soltanto dare adito a maggiori pretese dello stesso Governo tunisino, ma si potrebbe anche dar luogo ad una quantità di controversie che, come legislatori, dobbiamo prevenire. E questo credo sia il motivo più importante del mio breve intervento.

Di modo che, se proprio non volessimo fissare un parametro, potremmo fornire dei criteri indicativi alla Commissione istituita con l'articolo 4, ma non possiamo lasciare senza una precisa indicazione la legge e la stessa Commissione, perchè altrimenti finiremmo veramente per dar luogo a quegli inconvenienti cui ho già accennato.

Mi permetto di fare un'altra osservazione in relazione all'articolo 4. Opportunamente il relatore ha detto che esiste già una Commissione, la quale per la propria esperienza dovrebbe essere ritenuta più qualificata per procedere all'attuazione degli scopi che la legge si prefigge. Anche su questo punto mi

permetto di fare un'osservazione: il relatore si è richiamato alla Commissione prevista dal decreto-legge n. 521 del 1948, ricordandone la composizione.

Quella che dovrebbe essere costituita è, a mio avviso, una Commissione più qualificata, in quanto sarebbe presieduta da un magistrato di grado più elevato (infatti, anzichè di un Consigliere di Corte di cassazione si tratterebbe di un Presidente di sezione del Consiglio di Stato). Comunque non è tanto questione di grado quanto di qualificazione, dato che si presume che il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato abbia una *forma mentis* ed una preparazione forse più adatta al compito, con tutto il rispetto verso la magistratura ordinaria, di quella che si presume possa avere un magistrato ordinario.

Tuttavia non è su questo punto che io intendo fissarmi o formalizzarmi, tanto che mi domando se non sia il caso di conciliare l'una e l'altra tesi, nel senso di fondere le due Commissioni in modo da avere un organismo veramente efficiente, valido e qualificato.

Credo poi di non dovermi soffermare sugli altri problemi toccati. Potrei soltanto fare un rilievo riguardo a quello che lo stesso relatore ha ritenuto opportuno dichiarare, richiamandosi a precedenti legislativi, per quanto attiene non solo alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini espropriati, che devono essere garantiti dalla collettività, ma anche ai diritti dello Stato italiano. Ricordo che ci sono effettivamente questi precedenti legislativi: quando si è trattato di risarcire i beni italiani espropriati in Jugoslavia fu emanato un testo di legge in cui erano attribuiti diritti allo Stato italiano, non però come diritti delegati bensì come diritti surrogati. Pertanto possiamo richiamarci a questo principio che già è codificato in una norma di diritto positivo per quanto attiene ai beni di cittadini italiani espropriati in Jugoslavia, e far sì che lo Stato italiano, per effetto del risarcimento che assicura ai cittadini cui siano stati espropriati dei beni in Tunisia, si surroghi nei diritti stessi nei confronti dello Stato tunisino.

V A L E N Z I . Chiedo preventivamente scusa agli onorevoli colleghi della Commissione se ricorderò alcuni dati storici che, sia pure brevemente, ritengo debbano essere in questo momento rievocati.

Il Presidente tunisino Burghiba, forse in modo spettacolare, e comunque significativo, firmò il decreto di esproprio dei terreni il 12 maggio scorso, ossia nell'anniversario della firma, avvenuta nel 1881, del Trattato del Bardo, stipulato tra il Capo della spedizione francese e il Bey, con il quale i tunisini cedevano le armi e il territorio passava sotto il protettorato francese. Dal canto suo, l'Italia riceveva il famoso « schiaffo di Tunisi », mentre entrava nel nostro vocabolario la parola « crumiro ». Infatti, il pretesto ufficiale che fu addotto dalla Francia per l'intervento in Tunisia fu dato dal fatto che alcuni abitanti della Crumiria — regione dell'Algeria — avrebbero superato la frontiera con la Tunisia, penetrando in quel territorio per ucciderví gli europei. A dire il vero, quando la spedizione francese giunse in Tunisia i crumiri si erano già ritirati. Comunque la versione fu creduta in Italia, per cui oggi si dice « crumiro » volendo significare « provocatore ».

Ho voluto ricordare anzitutto questo episodio perchè esso ebbe grande importanza per la vita del nostro Paese, tanto è vero che il Governo Cairoli dovette dare le dimissioni. I francesi intervennero massicciamente, anche dal punto di vista economico, in Tunisia, la quale subì 70 anni di occupazione che è inutile ricordare. Va invece ricordata la situazione in vui si vennero a trovare gli italiani di Tunisia. Nel 1881 vi erano, in Tunisia, numerosissimi italiani, circa undicimila, dato che si trattava di una zona di naturale emigrazione dalla Sicilia in particolare (infatti la colonia siciliana fu sempre la più numerosa) e dall'Italia in generale. I francesi, di contro, non erano più di 600. Sorse inevitabilmente un dissidio fra Italia e Francia e si arrivò ad un compromesso, con la concessione alla comunità italiana di diritti eccezionali. Infatti, con la convenzione del 1896 si stabilì che gli italiani potevano conservare la loro nazionalità di padre in figlio,

avere scuole proprie, ospedali propri, eccetera.

La collettività italiana seguì una sua evoluzione che oggi si conclude, purtroppo, in modo non troppo brillante. Peraltro non possiamo considerare responsabili di questa conclusione coloro che hanno vissuto in Tunisia, soggetti, tra l'altro, a una politica di « snaturalizzazione » attuata dai francesi, che avevano paura della *question italienne,* cioè di una colonia la quale costituiva una specie di ipoteca sulle possibilità della Francia di agire come meglio riteneva. Tanto è vero che i francesi cercarono di premere sui nostri connazionali servendosi dei salari. Essi corrispondevano infatti ai tunisini un salario bassissimo, ai francesi uno molto alto, agli italiani uno medio. Lo scopo era di indurre gli italiani a rinunciare alla loro nazionalità e farsi cittadini francesi. Peraltro, anche perchè affluivano continuamente dall'Italia nostri connazionali, la collettività italiana in Tunisia finì con il raggiungere le centomila unità: ossia la più alta cifra di italiani che mai si sia avuta in un Paese africano.

Che cosa avvenne di questa nostra collettività? Lo posso dire perchè a questa avventura hanno partecipato anche i miei nonni, che erano tra coloro i quali, sbagliando, volevano colonizzare la Tunisia per l'Italia. Ad un certo punto i nostri connazionali investirono, forse anche per ragioni di prestigio o di speculazione politica, molti dei loro denari in opere cosiddette di italianità: centri alberghieri, oppure ospedali, nella speranza che, se la Francia si fosse indebolita, avrebbero potuto chiedere e ottenere ulteriori concessioni, quando addirittura non speravano nell'occupazione dell'Italia, come avvenne durante il fascismo. Tale psicosi è indubbiamente da addebitare alle classi dirigenti di allora nel nostro Paese e, in particolare, al fascismo, il quale alimentò lo spirito irredentistico con una massiccia opera di propaganda e arrivando a chiedere non soltanto Nizza e la Savoia, ma anche la Tunisia. Tutto ciò determinò una situazione assai difficile per gli italiani di Tunisia, perchè entrarono in contrasto con i francesi, i quali ultimi, dal canto loro, avevano già dimenticato che il diritto a risiedere in quel territorio non era loro bensì degli arabi.

Oggi siamo praticamente arrivati al capitolo di chiusura della vicenda che si iniziò nel 1881 e proseguì nel 1896. Peraltro va ricordato che il fascismo, ad un certo punto, rinunciò a tutte le convenzioni che erano state stipulate, onde avere le mani libere e poter intervenire in Abissinia. Ora il periodo si è chiuso con la liberazione della Tunisia da parte delle forze locali, con l'avvento al potere dei tunisini stessi e del partito di Burghiba. Potranno essere discussi certi metodi, comunque sta di fatto che si tratta di un popolo che ha saputo conquistarsi la propria indipendenza.

Ad ogni modo, se le colpe dei Governi di molti anni fa furono assai gravi, una parte di colpa va anche ai Governi che hanno successivamente retto le sorti del nostro Paese, perche si sono completamente disinteressati di questa collettività.

Hanno avuto dei contatti con il Governo tunisino; hanno promesso armi, come fece Pella, senza poi tener fede alla promessa; e si potrebbero citare mille esempi, ultimo tra i quali l'accordo per la pesca non rispettato da parte italiana. Quindi questi disgraziati, che sono oggi in siffatte condizioni, sono andati in Tunisia in situazioni particolari: era gente che emigrava per lavorare. Si sono acquistati delle proprietà e non con la violenza come hanno fatto i francesi; gli italiani sono andati in Tunisia, hanno preso un pezzo di terra, hanno lavorato; forse qualcuno, in un primo tempo, avrà fatto l'usuraio, ma non hanno preso niente con la forza: hanno lavorato per generazioni intere e hanno formato proprietà abbastanza rigogliose, come i vigneti, hanno sudato e lavorato nelle miniere. Però adesso c'interessa la categoria degli agricoltori, che è la più produttiva, la più sana. Costoro dovrebbero rientrare. Secondo le cifre da me raccolte in Tunisia, si tratta praticamente di un totale di 5.000 o 6.000 persone, forse 1.200 famiglie. Quando parlavo di poche decine, parlavo di quelli che, come giustamente indicava il relatore, non rientrano in Patria

perchè avendo, per esempio, due ettari di terra e avendo avuto la proposta — magari da un agricoltore arabo — di gestirli, hanno deciso di non rientrare in Italia per avere un milione d'indennizzo, e preferiscono restare sul posto a condurre la terra, perchè in essa vedono un certo avvenire. Se rifiutiamo a questi connazionali l'anticipazione, rischiamo di avere queste cento famiglie — al massimo — che rientrano in Italia, che continuano, come accade per altri profughi, a rivolgersi alle prefetture per chiedere aiuti. Sarebbero, oltre tutto, come dei *deracinés*, perchè sono italiani che hanno vissuto da tre o quattro generazioni all'estero. Sono siciliani, ma non hanno avuto contatti con la Sicilia, talvolta hanno ancora parenti lontani, ma nessuno può aiutarli; quindi cercano lavoro e denaro laddove possono trovarli.

Perciò mentre un bravo operaio trova lavoro quasi subito, l'agricoltore in Italia, con la crisi attuale, si trova in condizioni difficilissime, al suo rimpatrio, e non sa come cavarsela.

Ora, non si può dire che io difenda una tesi che ha un riflesso politico, nel senso che questa gente sia politicamente orientata verso il partito cui apparengo, perchè tutti sanno che il loro orientamento e stato ben diverso, e sono forse ancora sotto l'influenza del passato. Ma sono italiani: vogliamo reinserirli in modo sano, produttivo, o prenderli come accattoni in casa nostra? Quindi concordo con il relatore sulla necessità di fare in modo che queste 1.200 famiglie possano essere degnamente sistemate.

Dicevo, dunque, che si tratta di un contingente di cinque o semila persone e di 30.000 ettari di terra in totale, in massima parte coltivata a vigneti, quindi ad agrumeti e a frutteti. Si dice che i vigneti valgano più di un milione di lire l'ettaro ...

B E R T O L I . Di più!... varrà un milione al moggio.

V A L E N Z I . Data la situazione colà esistente, io non lo so. Si tratta comunque di un valore di trenta miliardi. Nel disegno di legge proponiamo uno stanziamento di tre miliardi: come si vede siamo molto lontani dalla cifra che occorre risarcire. Per questo propongo di aumentarla da tre a quattro miliardi.

Queste erano le considerazioni più importanti che intendevo svolgere; se vogliamo rimandare a più tardi la discussione degli emendamenti, d'accordo; altrimenti posso illustrarli subito.

Concordo con l'opinione del relatore per la estensione della anticipazione ai rimpatriati: se possono invece essere utilizzati in Tunisia, se riescono ad avere la possibilità di trovar lavoro, abbiamo interesse a non farli rientrare perchè, oltre alla spesa di un milione, dovremo poi pagare assai di più di quello che potrebbe essere un compenso fisso dato a coloro che restano in Tunisia.

S A L E R N I . Ma queste piccole proprietà non dovrebbero essere espropriate?

V A L E N Z I . Ma se, per esempio, un arabo incarica qualcuno di fargli da gerente, o se l'italiano ha sposato la figlia con uno del paese, non rientra in Italia. Se noi lo risarciamo, egli resta sul posto avendo una posizione stabile; non viene a pesare in modo negativo sull'economia italiana.

Per esempio, noi diamo 250.000 lire per il capo famiglia, quando rientra in Italia, e 150.000 lire per ogni membro. Quindi una famiglia composta di cinque o sei persone, finisce egualmente per percepire un milione in Italia; tanto vale che resti in Tunisia, specialmente se può lavorare.

F R A N Z A . Qual'è la formula che lei propone?

V A L E N Z I . Intanto mi associo alla proposta del relatore, di aggiungere, al primo comma dell'articolo 1, le parole « e residenti in Tunisia ».

A R T O M . Non basterebbe togliere la parola « rimpatriati »?

F R A N Z A . Mettere « espropriati » è inutile perchè poi si dice « oggetto dei provve-

dimenti di espropriazione ». Tutto sta a stabilire se possono usufruire dell'agevolazione anche i cittadini già residenti in Italia e che sono stati espropriati.

V A L E N Z I . La proposta del senatore Militerni assorbe anche la mia; però tenevo a dichiararmi d'accordo. D'altra parte, dopo le parole « titolari di proprietà agricole in Tunisia », aggiungerei le parole « titolari di scorte vive, morte e frutti pendenti »; in modo da poter includere tra i beneficiari anche la categoria dei fittavoli.

Anche sul concetto della determinazione dei beni agricoli in base al valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio ordinario dei beni stessi, è utile rilevare che se noi riduciamo il valore delle proprietà, gli italiani che tratteranno con il Governo tunisino si troveranno in condizioni di inferiorità, perchè noi stessi abbiamo indicato un livello di valore inferiore. Io proporrei invece un emendamento: non inferiore al 10 per cento per i vigneti, e al 7 per cento per gli altri beni agricoli. Sono d'accordo anche sulla necessità di aumentare l'anticipazione dal 50 al 75 per cento del valore dei beni espropriati. Mi pare poi che la cosa più importante, della quale credo anche il mio gruppo sia convinto, sia quella di evitare che si abbiano 1.200 litigi fra italiani e il Governo tunisino, e di far assumere al Governo italiano la responsabilità della situazione, difendendo esso stesso gli interessi di quei nostri connazionali. Perchè 1.200 litigi avranno anche serie conseguenze di carattere politico e difficoltà di rapporti con quel Governo.

Quindi, secondo me, il Governo italiano, che deve anche svolgere una politica nei confronti della Tunisia, assumendosi direttamente la tutela degli interessi degli italiani, potrebbe dare, a quelli che vengono in Italia, non già la sensazione di un procedimento che finirà quando finirà, per ottenere chissà che cosa, ma la sicurezza di una certa somma su cui fare un serio assegnamento.

Quando la Francia rioccupò la Tunisia dopo la fuga dell'esercito fascista e di quello tedesco, il Governo francese requisì i beni degli italiani, in particolare di quelli che erano fuggiti. Non voglio accusare nessuno: voi capite cosa intendo dire. Si tratta di concittadini, titolari di beni consistenti e di situazioni economiche molto buone, che avevano assunto una posizione di rottura con la Francia ed erano stati i più accaniti seguaci di una certa politica. Per essi, rientrati in Italia dalla Tunisia, fu approvata una legge abbastanza buona in quanto conteneva il riconoscimento dei loro diritti. Perciò io ora domando: per quale motivo ci deve essere un diverso trattamento tra i concittadini che tornarono in patria subito dopo la guerra e questi altri che sono invece rimasti in Tunisia fino all'ultimo e vi hanno investito i loro capitali pensando di potervi restare? Essi devono avere un trattamento, se non migliore, almeno uguale a quello riservato ai connazionali rientrati in Italia nel 1944-45.

Pertanto suggerisco di modificare il disegno di legge almeno in due punti: cioè per quanto riguarda la composizione della commissione interministeriale, per la quale propongo di portare da uno a due i rappresentanti del Ministero degli esteri (si tratta, infatti, di un problema di politica estera) e da due a cinque quelli delle categorie interessate, giacchè vi sono diverse categorie (degli agricoltori, dei coltivatori di vigneti, dei proprietari di pascoli, ecc.); e, inoltre, per quanto riguarda lo stanziamento, che ho chiesto di elevare a cinque miliardi, poichè mi pare che la cifra di tre miliardi sia decisamente insufficiente. Ho saputo, indirettamente, che il Governo prevede di dover per forza stanziare altri miliardi ma che lo farebbe nei prossimi esercizi. Qui si tratta di provvedere ad un rimborso che va intorno al 50 per cento e si parla di una cifra totale di trenta miliardi: quindi sarà bene stanziare in questo esercizio almeno cinque miliardi; nel prossimo esercizio si vedrà quale somma sarà ancora necessaria. Un problema che fu aperto nel secolo scorso sta per chiudersi e noi abbiamo interesse a riconoscere, una volta tanto, che responsabili di quello che è successo non sono coloro che sono le vittime della situazione.

B E R T O L I . Vorrei brevemente intrattenere la Commissione sui fini che si propone il Parlamento con l'approvazione del presen-

te disegno di legge. Un fine abbastanza evidente mi pare sia quello di dare un aiuto ai nostri connazionali che hanno lavorato per tanti anni, per generazioni, all'estero e improvvisamente sono stati espropriati venendosi ora a trovare in condizioni di assoluta indigenza. Questa situazione, oltre che per quelli che tornano in Italia, si presenta anche per coloro che restano in Tunisia.

Bisogna anzitutto vedere in che misura il Governo vuole aiutare questi nostri connazionali. Tale misura è indicata nel disegno di legge: si tratta di 3 miliardi, per 30.000 ettari appartenenti a 1.200 famiglie; praticamente sono due milioni e mezzo per ogni famiglia. Mi sembra che questa misura sia estremamente bassa poichè con essa non è possibile, non dico risarcire completamente i danni subìti da questi nostri connazionali per colpe che non sono loro, ma almeno cercare di soddisfare in parte le loro esigenze. Può darsi benissimo che qualcuno abbia commesso atti per cui avrebbe meritato un trattamento peggiore, ma in generale non si può ritenere che questa gente sia colpevole nei confronti del Paese che l'ha ospitata per tanti anni.

Perciò noi non possiamo accettare il criterio del Governo, che ha messo a disposizione soltanto tre miliardi. Ogni legge deve raggiungere determinati fini e pertanto non può mai partire esclusivamente dalle possibilità finanziarie, le quali sono elastiche Anche in questo caso noi ben potremmo apportare un emendamento all'articolo di copertura e stabilire una cifra notevolmente superiore.

Vorrei inoltre far rilevare che bisogna tener conto anche del fatto che c'è una vertenza aperta tra questi nostri connazionali e il Governo tunisino. Quindi, l'aiuto dato loro deve essere tale che non comprometta i termini di questa vertenza. Se il Governo — faccio una ipotesi estrema — avesse detto che non si possono spendere più di tre miliardi per questi nostri connazionali, la forma migliore per aiutarli sarebbe quella di stabilire semplicemente che a ciascuno di loro vengono anticipati due milioni e mezzo, senza entrare nel merito della valutazione del reddito o del valore dei terreni espropriati, perchè questo può compromettere, secondo me, e in maniera molto seria, l'esito delle vertenze tendenti tra i nostri connazionali e il Governo tunisino. Si è detto che gli ettari espropriati sono 30.000, alcuni coltivati a vigneti, altri utilizzati per colture diverse. 3 miliardi, divisi per 30.000, significano 100.000 lire per ettaro e siccome con questo disegno di legge si intende anticipare la metà del valore dei beni espropriati, praticamente si viene a fissare il valore medio delle terre espropriate in 200.000 lire per ettaro. Questo non possiamo accettarlo.

Si afferma che il valore di questi beni sarà calcolato sulla base dei prezzi di mercato alla data fissata dal disegno di legge e che, nel caso non si riuscisse ad accertarlo con tale sistema, si dovrà ricorrere alla capitalizzazione del reddito. Ma il reddito è estremamente variabile e di difficilissima determinazione. Sappiamo quali difficoltà si incontrano nel valutare, e in maniera estremamente approssimativa, i redditi dei nostri stessi contribuenti! Come possiamo andare a valutare, senza alcun controllo, i redditi di aziende che si trovano in Tunisia? Diventa una cosa estremamente difficile; tanto più, poi, che nella valutazione del valore del suolo vengono usati due parametri di capitalizzazione, del 15 per cento per i vigneti e del 10 per cento per gli altri beni agricoli. Con questi parametri la capitalizzazione diventa praticamente irrisoria.

Queste sono le considerazioni che volevo far presenti alla Commissione per dare una impronta diversa al disegno di legge in esame.

Tra gli emendamenti che sono stati presentati, fondamentale mi sembra quello relativo all'aumento dei fondi a disposizione. Anzi, uno stanziamento di 5 miliardi è ancora poco; se potessimo portarlo a 6 miliardi, si potrebbe fare una valutazione di 400.000 lire a ettaro e dare 200.000 lire come anticipazione. Così almeno ogni famiglia potrebbe disporre di cinque milioni di risarcimento con i quali poter ricostruire in Italia, almeno parzialmente, quanto è stato perduto in Tunisia.

Quindi ritengo che, per fare una legge commisurata al danno subìto da questi nostri

connazionali e ispirata al senso di giustizia e di solidarietà nazionale che vogliamo con essa esprimere, occorra perlomeno raddoppiare lo stanziamento.

Per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti, proposti sia dal relatore che da altri colleghi, sono perfettamente d'accordo, in quanto sono dettati da considerazioni di logica elementare.

A R T O M . Credo che tutta la Commissione sarebbe d'accordo nell'accogliere lo emendamento che aumenta lo stanziamento da tre a cinque miliardi. Spetta però al Governo dire se c'è la possibilità di reperire gli altri due miliardi.

D'altronde, non si può dimenticare che si tratta di una parte della nostra collettività all'estero che ha mantenuto i tradizionali legami con l'Italia, pur essendo stata abbandonata nel 1881 in ossequio ad una politica che fu chiamata « delle mani nette ». Questi coloni, sono rimasti fedeli all'Italia per tre generazioni, hanno rinunciato ai benefici che poteva loro dare la cittadinanza francese, e quindi meritano ora un riconoscimento; tanto più in quanto hanno dato vita ad una colonia attiva e feconda che ha bonificato il Paese africano, trasformando tratti di deserto in zone di alta coltura, e quindi hanno tenuto alto il prestigio del nostro nome. Perciò dobbiamo ora aiutarli aumentando lo stanziamento a loro favore, come ritengo sia desiderio di tutti.

Sono poi perfettamente d'accordo sull'emendamento, proposto dal collega Militerni, di sopprimere nell'articolo 1 la parola « rimpatriati » e parlare semplicemente di cittadini italiani, perchè in questo caso si tratta di favorire il reinserimento nella vita produttiva, anche di coloro che possono attuarlo in terra tunisina.

Ritengo che le osservazioni fatte al secondo capoverso dell'articolo 1 siano fondate: non dobbiamo compromettere le richieste avanzate dai cittadini italiani nei confronti del Governo tunisino con una valutazione dei beni espropriati data da noi in maniera completamente arbitraria, senza nessuna base seria. Mi dichiaro pertanto favorevole a questo emendamento.

Quanto alla costituzione della Commissione interministeriale, ricordo che esiste già una Commissione analoga prevista da un altro disegno di legge e composta in modo analogo, si potrebbe forse per semplicità, affidarle anche quest'altro incarico.

Dichiaro infine che voterò a favore del disegno di legge.

F R A N Z A . Col presente disegno di legge lo Stato italiano praticamente si sostituisce allo Stato tunisino per un parziale risarcimento dei danni derivanti dalla espropriazione. Il provvedimento quindi non ha una finalità assistenziale ma di surroga. Infatti noi dobbiamo esaminare, sulla base degli elementi di giudizio che il disegno di legge ci offre, quali sono le finalità che con esso intende perseguire lo Stato italiano. Anzitutto — per rispondere al collega Bertoli che ha fatto delle osservazioni alla prima parte dell'articolo 1 — è chiaro che il risarcimento sostitutivo dovrà essere dato a quei cittadini italiani espropriati, i quali abbiano inoltrato tempestiva domanda al Governo tunisino in relazione alla legge di espropriazione. Credo che non sia difficile per lo Stato italiano conoscere, in questo momento, quanti sono gli italiani che hanno già inoltrato detta domanda allo Stato tunisino. Questo elemento è fondamentale ai fini di stabilire se la somma prevista per il parziale risarcimento sia sufficiente ad evadere le richieste presentate fino a questo momento. Ritengo che tale accertamento debba essere fatto prima di procedere oltre nell'esame del disegno di legge, il quale fissa due limiti all'intervento dello Stato italiano: il primo è quello del 50 per cento del valore dei beni, cioè lo Stato italiano non intende spiegare la sua azione di surroga se non nei limiti del 50 per cento del valore corrente dei beni sul mercato di Tunisia all'epoca immediatamente precedente i provvedimenti di espropriazione o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio e ordinario dei beni stessi; il secondo limite, di portata successiva, è che l'importo dell'anticipazione in ogni caso non potà superare la somma di dieci milioni per ogni richiesta di risarcimento.

Ora, tenendo conto di queste limitazioni e della continuità e permanenza della finalità del disegno di legge, è evidente che un primo finanziamento di tre miliardi sia più che sufficiente. Perchè, se anche le famiglie che hanno presentato domanda di risarcimento fossero mille, sulla base di dieci milioni di risarcimento per ogni famiglia — ammesso che tutte le famiglie abbiano avuto espropriata una estensione di terreno che abbia un valore di dieci milioni —, si ha un importo globale di dieci miliardi. Però lo Stato italiano si impegna a versare il 50 per cento del valore dei beni e quindi si tratta di una somma complessiva di cinque miliardi; ma fino a quando la Commissione interministeriale non sarà in grado di funzionare, è evidente che non tutto il fondo di tre miliardi previsto nel disegno di legge potrà essere utilizzato.

Questo è il primo punto che mi preme stabilire. Però, la Commissione potrà decidere soltanto dopo che dal Governo avremo saputo quante sono, a tutt'oggi, le domande che i cittadini italiani aventi diritto hanno inoltrato al governo tunisino per il risarcimento.

Un altro punto riguarda la finalità. Lo Stato italiano non concede delle somme a fondo perduto, ma dà un'anticipazione. A questo proposito, ritengo che la formula dell'articolo 3, lettera *c*), sia insufficiente, come è insufficiente la formula proposta dal relatore, il quale, per altri versi, ha fatto delle osservazioni molto pregevoli e apprezzabili.

Infatti, dalla lettera *c*) dell'articolo 3, veniamo a sapere che il Governo italiano esige una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal governo tunisino l'indennizzo per le proprietà espropriate. Così sarà l'interessato a ricevere direttamente dal Governo tunisino l'importo dell'indennizzo e sarà una facoltà dell'interessato restituire queste somme al Governo italiano.

Se, invece, lo Stato italiano intende, come sostiene giustamente il collega Valenzi, sostituirsi in linea surrogatoria a tutti i cittadini italiani espropriati, occorre prevedere una dichiarazione, la quale comporti una completa cessione del diritto di credito, e non una delega, in quanto essa è revocabile.

È necessario pertanto adottare una formula diversa da quella della lettera *c*), una formula la quale importi la cessione del diritto di credito da parte di cittadini italiani in relazione a quanto essi avranno percepito a titolo di anticipazione dal governo italiano e — cosa più importante — un'azione surrogatoria per l'attività che dovrà svolgere lo Stato italiano ai fini del recupero di tutte le somme.

G I G L I O T T I . Non mi attarderò su questioni particolari, poichè ritengo che noi, in questa sede, dobbiamo affrontare il problema nei suoi aspetti più generali. E ritengo che una questione generale sia appunto quella che riguarda l'articolo 6, relativo alla copertura.

In base ai calcoli fatti dal collega Bertoli, il valore di 100 o 200 mila lire ad ettaro è assolutamente insufficiente, e credo che siamo tutti d'accordo che sia opportuno elevare lo stanziamento da 3 a 5 miliardi. Il problema è di trovare la copertura per questa ulteriore somma.

Attualmente, il Governo sta preparando una serie di disegni di legge che trovano la copertura in quella legge che abbiamo approvato recentemente sulla variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile (anzi, a questo proposito, ho chiesto al Presidente della Commissione che, ogni volta che vi sia una legge di questo tipo, cioè un aumento di aliquote il cui gettito non sia compreso nel bilancio, sarebbe opportuno che il Ministero del tesoro facesse sapere quale è la somma che si prevede di poter riscuotere e, di volta in volta, ci dicesse quali provvedimenti, già approvati o in corso di approvazione, trovano la copertura in queste leggi). Ora, io credo che il gettito derivante da questa legge non sia utilizzato completamente per provvedimenti già approvati o in corso di approvazione. Ci deve essere un certo margine e ritengo che il Tesoro potrà fornirci questi dati.

Quindi se — come credo — si può trovare un margine, ritengo che i 3 miliardi possano essere aumentati a 5.

Altro punto fondamentale, sottolineato anche dal senatore Bertoli, è che noi non dobbiamo compromettere la situazione di questi nostri concittadini nei confronti del Governo tunisino, situazione che verrebbe compromessa se conservassimo il secondo comma dell'articolo 1 nell'attuale testo del disegno di legge. Bisogna quindi trovare una formula che prescinda dal valore.

Ma vorrei sottolineare un'altra questione. Si è detto che i nostri concittadini espropriati avranno già inoltrato la domanda al governo tunisino per essere indennizzati e, quindi, attraverso il vaglio di queste domande, possiamo sapere approssimativamente quale è la somma che può spettare loro. Ricordo peraltro che il termine per la presentazione delle domande è già scaduto il 28 febbraio e ci può essere una certa aliquota di piccoli coltivatori che non ha presentato la domanda entro i termini previsti. Ebbene, ritengo che sarebbe opportuno chiedere al Governo tunisino una proroga di questo termine.

Altra questione, che a mio avviso è sostanziale e che è stata già accennata dal collega Salerni, e che bisogna evitare una serie di litigi tra i proprietari espropriati e il Governo tunisino. Occorre trovare una formula per cui, o attraverso la surrogazione, o attraverso una cessione del credito al Governo italiano, colui che agisca nei confronti del Governo tunisino per ottenere il giusto indennizzo non sia l'espropriato.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anzitutto, vorrei fornire le informazioni di carattere generale che mi sembrano pregiudiziali a quello che poi dirò.

La Commissione, in una delle sue precedenti riunioni, aveva espresso l'avviso che il Governo facesse dei passi, attraverso la nostra rappresentanza diplomatica, presso il Governo tunisino perchè il termine perentorio del 28 febbraio venisse prorogato. La concessione della proroga è avvenuta; però, come spesso avviene nei paesi arabi, non ha fatto oggetto di una notifica ufficiale. A tutto oggi continuano ad arrivare regolarmente le domande di indennizzo che, ai primi di marzo, erano in numero di 538 e, che il Governo tunisino non respinge. Quindi, *de facto*, esso ha accolto la richiesta di proroga, pur non avendo fatto — ripeto — nessuna dichiarazione ufficiale in merito.

Anche stamattina ho telefonato al Ministero degli esteri per avere una conferma, e mi è stato detto che il Governo tunisino continua a ricevere le domande e senza eccepire la decadenza del termine. Abbiamo, pertanto, fondati motivi di ritenere che la proroga sia stata concessa. Il dubbio riguarda la durata della proroga e ho pregato stamane il Ministero degli esteri di effettuare nuovi passi per sollecitare una risposta sulla scadenza del nuovo termine che, molto probabilmente, dovrebbe essere fissato per la fine di marzo o per metà aprile.

Risulta peraltro al Ministero degli esteri che nella comunità italiana è stata fatta larga propaganda in senso contrario alla presentazione delle domande. Comunque, fino ad oggi gli italiani che si sono fatti carico di presentare queste domande sono 538.

Ciò detto, debbo comunicare ai colleghi della Commissione il parere del Ministero del tesoro (che ha a sua volta chiesto anche il parere di altri dicasteri) in ordine alla richiesta di aumento delle somme stanziate. Parlerò in termini generali, perchè, per quanto riguarda la formulazione, essa potrà essere esaminata utilmente quando si passerà all'esame degli articoli.

La prima questione di una certa importanza affacciata in Commissione riguarda l'eliminazione della discriminazione tra cittadini italiani rimpatriati e quelli ancora residenti in Tunisia. Sono dolente di dover affermare che il nostro parere è nettamente discorde da quello della Commissione: il provvedimento non si riferisce assolutamente a motivi particolari di rivendicazione da parte di questi cittadini italiani, ma vuole essere soltanto un atto di solidarietà per l'inserimento di questi connazionali nella struttura produttiva del nostro Paese.

Fra l'altro, dalle informazioni che sono riuscito ad avere, risulta che non dobbiamo spingere molto perchè i nuclei che sono rimasti siano incoraggiati a restare ancora in quel paese. Ma, indipendentemente da questo, si tratta di decidere su una questione fondamentale. Sarebbe infatti assai grave ammettere il principio che, quando in un paese stra-

niero venga realizzato un provvedimento di nazionalizzazione, o comunque di esproprio, lo Stato italiano abbia il dovere di intervenire. Sarebbe, ripeto, affermare un principio assai grave; e faccio appello, a questo proposito, ai giuristi che sono numerosi in questa Commissione.

Con il provvedimento in esame, invece, si è voluto creare un dispositivo per venire incontro a questi nostri concittadini, che in gran parte sono rimpatriati, a titolo di solidarietà nazionale, ma non si è voluto assolutamente affermare il principio del dovere dello Stato italiano di procedere al rimborso dei danni che sono derivati in relazione al provvedimento di esproprio.

Tutti gli altri emendamenti di maggior peso che sono stati affacciati sono connessi a questa diversa impostazione di fondo. Perchè, o si accetta l'una o si accetta l'altra impostazione. Se si accetta l'impostazione che lo Stato italiano deve intervenire procedendo — come suo compito — a rimborsare i danni derivanti dall'esproprio, tutte le considerazioni che sono state affacciate hanno una loro giustificazione. Se non si accede a questo principio, e si tiene fermo l'altro, che è stato egregiamente illustrato dal relatore, e cioè che si tratta di un atto di solidarietà nazionale (e non di un dovere specifico da parte dello Stato), allora molte delle affermazioni fatte, pur avendo un loro valore sul piano umano, non possono essere accettate.

Posso anche ammettere che alcune delle norme fissate da questo disegno di legge possano offrire il fianco a delle critiche. Infatti, in sostanza si dice: qui sono state prospettate delle valutazioni ai fini dell'indennizzo che possono costituire un grave pregiudizio nei confronti degli aventi diritto.

Debbo anche dire che, quando si procede ad un anticipo, in linea generale, le valutazioni sono sempre fatte per difetto; perchè, in effetti, la cautela e la prudenza consigliano di procedere con criteri restrittivi nelle valutazioni.

Ecco perchè, trattandosi di un atto di solidarietà per aiutare il reinserimento dei nostri connazionali espropriati dal Governo tunisino e rimpatriati in Italia, si è attuato il criterio della capitalizzazione a quei tassi che sono stati suggeriti (e mi duole che sia assente in questo momento il Ministro delle finanze) dagli uffici finanziari. Trattandosi di un anticipo, si è seguita la via della prudenza e crediamo che questo criterio non possa essere invocato da parte tunisina, a meno che non si stabilisca quella surrogazione dello Stato italiano ai singoli, che è una cosa estremamente discutibile dal punto di vista dei princìpi. Infatti, un conto è la surroga e un conto è la sostituzione per delega da parte dei singoli indennizzati e, anche qui, si tratta di una questione di carattere generale. Se la Commissione ritiene di dover seguire la prima strada, cioè quella del riconoscimento del dovere da parte dello Stato italiano di procedere all'indennizzo, allora è evidente che siamo in una prospettiva diversa da quella che ha ispirato il provvedimento.

Con questo non voglio assolutamente dichiarare che il Governo è contrario a tutti gli emendamenti che sono stati prospettati dal relatore. Dico soltanto che alcuni di questi, come quello relativo alla soppressione della parola « rimpatriati », rientrano in un criterio che si stacca nettamente da quello che ha ispirato il disegno di legge.

Lo stesso relatore ha avvertito questa esigenza perchè ha detto che in via di logica, essendo il provvedimento un atto di solidarietà nazionale per il reinserimento dei nostri connazionali nelle strutture socio-economiche e produttive del Paese, non avrebbe senso la soppressione della parola « rimpatriati ». Però, per ragioni di carattere umanitario (ma qui non è questione di umanità poichè così si spostano i termini su una linea di principio che è diversa) ha raccomandato questa soppressione.

In proposito io debbo dire che il Governo, proprio per ragioni di coerenza con tutta la impostazione e i criteri del provvedimento, è nettamente contrario alla soppressione della parola « rimpatriati », e comunque le provvidenze debbono essere concesse solo per il reinserimento nella comunità nazionale.

In ordine alla questione della valutazione dei beni espropriati c'è una netta divergenza tra il suggerimento degli uffici finanziari

e l'opinione della Commissione. Il relatore ha suggerito la soppressione dei parametri fissi di capitalizzazione perchè, richiamandosi ad autorevoli docenti di estimo, ha detto che la capitalizzazione è estremamente aleatoria e di difficile realizzazione. Posso in ciò essere d'accordo, ma lasciare alla Commissione interministeriale il compito di giudicare caso per caso, senza un punto fisso di riferimento, vuol dire esporsi ad un numero infinito di controversie. Il suggerimento è quanto meno discutibile e pericoloso. Debbo far rilevare che il criterio indicato nel disegno di legge è stato proposto dagli uffici finanziari, cioè dalla Direzione generale degli uffici tecnici erariali, proprio allo scopo di adottare un criterio abbastanza uniforme per tutti i casi, per non danneggiare nessuno, in un senso o nell'altro, e seguire invece una linea comune per la capitalizzazione del reddito dei beni espropriati. Indubbiamente, le difficoltà affacciate dal relatore sussistono; però il dilemma è questo: o esporsi ai rischi di innumerevoli ricorsi in relazione alla possibilità, da parte della Commissione interministeriale, di seguire criteri difformi e perciò stesso criticabili, oppure adottare un criterio unico. Mi pare che l'opinione prevalente della Commissione sia quella di trovare un criterio valido per la generalità dei casi. Questa tesi è stata sostenuta in modo particolare dal senatore Salerni, il quale ha raccomandato di non abolire il parametro fisso, proprio per evitare il pericolo di incorrere in una serie infinita di contestazioni.

MILITERNI, *relatore*. Ho l'impressione che ci stiamo preoccupando eccessivamente di una ipotesi che, nella realtà, dovrebbe verificarsi soltanto in casi rarissimi, perchè l'articolo 1 indica innanzitutto una valutazione da farsi in base al criterio del valore di mercato. Quindi il criterio prevalente dovrebbe essere quest'ultimo; soltanto in casi eccezionali dovrebbe soccorrere quello della capitalizzazione. E appunto perchè si dà la prevalenza al criterio normale del valore di mercato dei beni, mi sembra opportuno abbandonare anche per i casi marginali, che — come ho già detto — dovrebbero essere pochissimi, anche il criterio della capitalizzazione a tassi fissi.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è una logica in questa osservazione, anche in relazione a quanto il relatore ha proposto in ordine alla composizione della Commissione interministeriale, richiamando l'articolo 5 del decreto 6 aprile 1948, n. 521. Ma è un criterio che offre il fianco a numerose critiche, anzitutto perchè, ad un certo punto, accettando la tesi della composizione della Commissione secondo il vecchio schema e non secondo lo schema previsto nel disegno di legge in esame, abbiamo una notevole sperequazione tra i rappresentanti del Governo e i rappresentanti delle categorie interessate.

Comunque, l'inserimento dei parametri fissi nel disegno di legge è avvenuto dopo la consultazione degli uffici tecnici interessati. In ogni caso, su questo specifico punto della valutazione dei beni bisogna anche tener conto di quella che potrà essere la disponibilità complessiva. Da parte di quasi tutti gli intervenuti, ma in particolare da parte del senatore Gigliotti, si è detto che bisogna portare da tre a cinque miliardi i fondi disponibili per questi indennizzi. Debbo dire al senatore Gigliotti che tutto il provento del provvedimento da lui richiamato è stato impegnato: in proposito mi riservo di portare l'elenco delle singole destinazioni. Non posso assolutamente accettare questo aumento dell'onere da tre a cinque miliardi: tre miliardi dovrebbero essere sufficienti, almeno per il primo periodo di entrata in funzione del provvedimento, salvo provvedimenti successivi il cui importo potrebbe essere coperto da eventuali stanziamenti nei bilanci dei prossimi anni.

Debbo insistere perchè non si faccia luogo ad un aumento dello stanziamento di 3 miliardi, perchè non sono assolutamente in grado, allo stato attuale, di poter garantire che il provvedimento, qualora venga accolta questa proposta, possa avere una copertura effettiva.

Certo, non si può non riconoscere che, se si migliorano i criteri generali di valutazione, se si spostano i termini delle singole disposizioni all'interno del disegno di legge, diventa poi fatale che occorra un maggiore stanziamento; è per questa ragione che mi per-

metto di insistere perchè il provvedimento possa essere approvato al più presto, anche perchè esso è grandemente atteso dagli interessati.

Debbo anche dire che, in relazione alla impostazione generale di cui ho fatto cenno, il criterio della surroga da parte del Governo italiano ai singoli aventi diritto, contrasta nettamente con l'impostazione generale del provvedimento, per cui il Governo ritiene di non poter adottare la forma surrogatoria che è stata qui invocata.

Il Governo sente il dovere di dare a tutti gli aventi diritto in Tunisia l'appoggio dello Stato italiano attraverso le proprie rappresentanze, ma si permette di segnalare che non è favorevole a questa forma surrogatoria dello Stato ai singoli aventi diritto.

Pertanto, su alcuni emendamenti di carattere formale, che sono stati proposti dal relatore, il Governo è senz'altro d'accordo; è solo sugli emendamenti di maggior peso, che hanno un riflesso sulla copertura, che il Governo non può che esprimere il proprio contrario avviso.

P R E S I D E N T E . Ritengo che sarebbe opportuno avere dal rappresentante del Governo cognizione di ciò che è avvenuto in casi consimili. Come si è proceduto per i rimpatriati dalla Jugoslavia, dall'Abissinia, dalla Libia? Ci sono leggi in materia? Quale è la loro portata? Ritengo, infatti, che noi non possiamo adottare, in questo provvedimento, una misura che introduca discriminazioni rispetto ad altri connazionali che si sono trovati nella stessa condizione.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Attualmente non sono in grado di fornirle una risposta su quanto mi chiede; ritengo peraltro legittima la sua preoccupazione di non agire in modo difforme per casi consimili.

Pertanto, se la Commissione è d'accordo, chiederei un breve rinvio per documentarmi e per poter quindi riferire in modo completo.

V A L E N Z I . Per questi cittadini italiani espropriati dal governo tunisino, si tratta di una situazione assolutamente particolare. Solo per i rimpatriati dalla Libia, la situazione può essere considerata analoga. Comunque, se si tratta di un breve rinvio, sono d'accordo.

Quello che è importante è tener conto che i rimpatriati algerini sono stati trattati dal Governo francese in maniera infinitamente migliore di quanto faccia il Governo italiano e questo dovrebbe servire da esempio.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono obiezioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari